



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Dante Monda - Alfonso Volpi"
Via G.Oberdan n. 1 – 04012- Cisterna di Latina
06/1F11F0 Codice fiscale 800085F0513
litic838007@istruzione.it pec litic838007@pec.istruzione.it
www.icmondavolpi.edu.it



Prot. n. 7927

Cisterna di Latina, 12/09/2025

Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito istituzionale
All'albo

OGGETTO: direttiva dirigenziale sulla vigilanza degli alunni. Responsabilità e obblighi del personale docente e ATA per l'anno scolastico 2025-2026

Al fine di favorire il sicuro, corretto e positivo svolgimento delle attività scolastiche, si comunicano ai docenti e al personale ATA, le seguenti disposizioni e procedure alle quali attenersi, concernenti la disciplina della vigilanza sugli alunni e la pianificazione dell'organizzazione della vigilanza.

PREMESSO CHE:

- Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 2001 spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane e nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale
- La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche il personale ausiliario e, a diverso titolo, il dirigente scolastico
- Al dirigente scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

LA DIRIGENTE SCOLATICA

VISTO l'art. 2048 Codice Civile, secondo cui, tra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO l'art. 23 – comma 5 del CCNL 2019/2021–Comparto Scuola;

VISTO il D.Lvo 81/08;

EMANA la seguente

DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA PER L'A.S. 2025-2026 E SULLE MISURE ORGANIZZATIVE di seguito riportate:

- 1. Dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula, al termine delle lezioni durante il tragitto aula – uscita dall'edificio**
- 2. Durante lo svolgimento delle attività didattiche**
- 3. Durante ni cambi di turno tra i docenti**
- 4. Durante l'intervallo-ricreazione**
- 5. Durante il tragitto aula/palestra/laboratori**
- 6. Riguardo l'uscita temporanea degli alunni dalla classe**
- 7. Riguardo ai “minori bisognosi di soccorso”**
- 8. Durante le uscite didattiche/visite guidate/viaggi d'istruzione**
- 9. Uscite anticipate**
- 10. Nel cortile dei plessi scolastici**
- 11. In caso di sciopero;**
- 12. Ingresso di estranei nei plessi**
- 13. Responsabilità dei docenti**
- 14. Responsabilità dei collaboratori scolastici**
- 15. Riguardo alla vigilanza straordinaria per emergenza epidemiologica.**

Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula e al termine delle lezioni durante il tragitto aula/uscita dall'edificio

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni negli edifici scolastici all'inizio di ogni turno di attività didattica, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che, presso ciascun ingresso degli edifici sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.

I collaboratori scolastici assegnati alla portineria sorveglieranno l'ordinario afflusso degli studenti e provvederanno a chiudere i cancelli e la porta di ingresso all'orario stabilito.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o aree di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti e nel caso in cui una classe restasse temporaneamente senza docente, i collaboratori scolastici sono tenuti a sorvegliare gli studenti dandone avviso alla dirigente Scolastica e/o ai suoi collaboratori.

Per assicurare l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni, **“gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (e dunque dell'inizio del proprio orario di servizio) e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”**. (art. 44, comma 7 del CCNL Scuola 2019/2021).

L'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ATA, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

Nelle situazioni di carenza del personale, il collaboratore scolastico deve posizionarsi in modo da tenere sotto controllo, almeno visivo, le entrate.

Gli alunni dovranno trovarsi all'ingresso dei plessi scolastici secondo le indicazioni riportate nelle circolari “AVVISI e COMUNICAZIONI” pubblicate alla news sul sito istituzionale, **seguendo i percorsi e recandosi in classe ordinatamente**.

I genitori non possono accedere all'interno degli edifici scolastici per accompagnare i figli, sono tenuti però a non lasciarli incustoditi prima dell'orario di ingresso e ad arrivare nei pressi dei cortili scolastici qualche minuto prima del suono della campana.

E' tollerato un ritardo non superiore a 10 minuti, gli alunni che giungeranno a scuola con un ritardo superiore ai 10 minuti dovranno attendere il suono della seconda ora di lezione nei pressi della portineria (Scuola secondaria), gli alunni della Scuola primaria potranno essere ammessi in classe con obbligo di giustificazione da parte dei genitori.

Ogni ritardo sarà oggetto di idonea registrazione da parte dell'insegnante della prima ora sul registro di classe (cartaceo ed elettronico) e personale (elettronico). **Una frequenza di uscite anticipate superiore a tre** dovrà essere segnalata dai docenti delle sezioni Scuola dell'Infanzia, dal coordinatore di team o dal coordinatore di classe alla Dirigente Scolastica tramite mail posta istituzionale.

I genitori impossibilitati ad accompagnare e a riprendere da scuola i propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni di età, utilizzando il modulo apposito,

corredato di copia del documento di identità. La delega avrà validità per tutta la durata del ciclo, salvo diverse indicazioni comunicate dalle famiglie. In caso di mancato ritiro dell'alunno i docenti cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per avere notizie, l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno in attesa dell'arrivo dei genitori o della persona delegata. Nel caso non sia stato possibile contattare i genitori o la persona delegata, trascorsi 20 minuti dal termine delle lezioni, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale, alla quale chiederà di rintracciare i genitori, come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la locale Stazione dei Carabinieri.

Ai genitori non è consentito l'ingresso nelle classi, ogni richiesta di comunicazione va effettuata alla Dirigente Scolastica attraverso la posta istituzionale, sarà la stessa a organizzare un eventuale incontro in presenza con le/i docenti.

Non è consentito ai genitori portare merende e/o materiale scolastico dopo l'inizio dell'orario di lezione.

Per la riammissione alle lezioni la famiglia giustificherà sul diario (Scuola primaria), sul libretto (Scuola secondaria).

Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi.

A tal proposito, l'art. 44, comma 7, CCNL Scuola 2019/2021, dispone che, "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (e dunque dell'inizio del proprio orario di servizio) e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, ma per esigenze impellenti e improcrastinabili, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2019/2021).

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (esempio interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso, esigenze urgenti dei docenti) sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata urgente da parte degli Uffici della Scuola e/o dei fiduciari di plesso.

Si ricorda, altresì, che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA, come previsto dall'art. 23 , comma 1, lettera e del CCNL 18/01/2024; in particolare, spettano ai collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza, intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare" degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, possibilmente recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno.

I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire velocemente, al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. In questo frangente, e solo per il tempo strettamente necessario al cambio dei docenti, i collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza.

➤ I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai

fiduciari di plesso.

- Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, o abbia avuto un'ora libera, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima.
Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile.
- I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.
- In caso di concambio (due docenti che si spostano contemporaneamente), il docente che si sposta da una classe all'altra deve effettuare lo spostamento senza indugiare. In situazioni particolari (es. presenza di alunno/i non autonomi o con problemi), il docente deve richiedere esplicitamente l'intervento del collaboratore scolastico, se presente.
Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo a intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.
- **L'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva.**

Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione

La ricreazione dura non più di dieci minuti e sarà effettuata, secondo le modalità concordate tra docenti e alunni della classe (in classe possibilmente seduti e/o in piccoli gruppi), dal docente in orario e sotto la sua esclusiva sorveglianza e responsabilità, sempre in maniera ordinata e tale da agevolare la fruizione dei servizi e rendere possibile la vigilanza.

Nello specifico, durante la ricreazione, la vigilanza sarà garantita dai docenti impegnati nelle classi dell'ora precedente. In caso di allontanamento per impellenti necessità, il docente delegherà la sua funzione ad altro collega o al collaboratore scolastico, il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza.

Durante l'intervallo, i collaboratori scolastici sorveglieranno, oltre il corridoio e/o il piano di competenza, soprattutto i bagni con la massima attenzione. I bambini potranno recarsi in bagno uno alla volta. Il collaboratore scolastico verifica le presenze in bagno per evitare assembramenti. Devono essere scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti e i comportamenti che, anche se involontariamente, possano facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture e agli arredi.

Tutti i docenti che, per vari motivi, transitano nei corridoi o sui pianerottoli e nei servizi, se necessario, devono rimproverare e/o riprendere gli alunni di altre classi che non si comportano come dovrebbero.

Vigilanza durante il tragitto aula/palestra/laboratori

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori, il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro. I trasferimenti devono avvenire in modo tale da prevenire ogni rischio da omessa vigilanza. La sorveglianza della Palestra è affidata all'insegnante. Grande attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva, dando giusto rilievo anche ai piccoli incidenti che possono sembrare di secondaria importanza. Segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione di rischio.

Uscita temporanea degli alunni dalla classe

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni sia tale da non comportare alcun pericolo.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato il più possibile l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe. Qualora l'insegnante ritenga indispensabile ricorrere a questa misura, dovrà comunque verificare che

l'alunno allontanato rimanga sotto la custodia di altri docenti o dei collaboratori scolastici.

Allo stesso modo, si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità, i docenti si rivolgeranno al personale ATA, programmando e prenotando, almeno con un giorno di anticipo, il numero di fotocopie richieste. **Per nessun motivo** il docente dovrà chiedere a un/a alunno/a di recarsi in Sala professori a prendere e/o a riporre il Registro di classe.

Riguardo ai “minori bisognosi di soccorso”

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni e impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Durante le uscite didattiche/visite guidate/viaggi d’istruzione

La vigilanza sugli alunni, durante lo svolgimento di uscite didattiche, visite guidate o viaggi d’istruzione, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, "almeno un accompagnatore ogni quindici alunni", fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino a un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrono effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e le risorse dell'istituzione scolastica lo consentano (C.M. n.291/92)".

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato un qualificato accompagnatore – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – o un accompagnatore fino a due alunni disabili. Potrà presentare richiesta anche il genitore.

E' fatto obbligo al personale docente segnalare alle famiglie:

- a. variazioni nel calendario o nell'orario scolastico;
- b. eventuali scioperi del personale scolastico;
- c. uscite didattiche (anche a piedi nel territorio comunale) in orario scolastico.

Uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione richiedono il preliminare rilascio della autorizzazione da parte delle famiglie.

Uscite anticipate

Nessun alunno minorenne può uscire prima del termine delle attività, se non a fronte di autorizzazione della Dirigente Scolastica o del Collaboratore delegato. L’uscita deve essere annotata sul registro di classe con la relativa firma del genitore o della persona delegata che ritira l’alunno. Il docente consentirà l’allontanamento dalla classe, affidando l’alunno al collaboratore scolastico.

In caso di entrata posticipata comunicata dalla scuola con avviso nei giorni precedenti, i docenti che accolgono gli studenti in ingresso, sono tenuti a controllare che i genitori abbiano firmato gli avvisi sul diario.

Nel cortile dei plessi scolastici

L’ingresso nei cortili degli edifici scolastici è riservato al personale scolastico, ai genitori e agli alunni. I genitori si recheranno a scuola qualche minuto prima del suono della campana sia in entrata sia in uscita per evitare assembramenti.

E vietato l’ingresso nei cortili dei plessi ad auto e altri mezzi non autorizzati.

In caso di sciopero

In caso di sciopero il personale docente e i collaboratori scolastici che non aderiscono, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti a Scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del consiglio di Stato 27-01-1982).

Ingresso di estranei nei plessi

I collaboratori scolastici controlleranno affinché estranei non si introducano nella scuola. Eventuali estranei vanno identificati immediatamente dai collaboratori scolastici che informeranno i fiduciari di plesso.

Eventuali persone autorizzate dalla Dirigente Scolastica saranno registrate su un apposito registro a cura del collaboratore scolastico che si trova all'ingresso dei diversi plessi.

In caso di presenza di squadre di operai per i lavori di manutenzione nei plessi, per nessun motivo è consentito che gli alunni entrino in contatto con detto personale.

Responsabilità dei docenti

- Fra gli obblighi di servizio del personale scolastico vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono a esso affidati e vengono a trovarsi legittimamente nell'ambito della struttura scolastica, obbligo imposto dall'art. 2048, comma 2 del Codice civile (... I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza), ma anche dall'art. 2047 c.c. (in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto);
- Tale obbligo comporta una precisa responsabilità civile sancita dagli artt. 22 e 23 del T.U 10.1.57 n.3 e dall'art. 2048 del Codice Civile con l'integrazione di cui all'art. 61 della Legge 11.7.80 n. 312;
- In base all'art. 2048, c.3 del c.c. trattasi di responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto si basa sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto;
- La vigilanza è diretta a impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, con la propria condotta, da loro coetanei, da altre persone ovvero da fatti non "umani" (Cass. 1995 n. 8390);
- **L'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza o di incompatibilità di più obblighi che non possono essere rispettati contemporaneamente, il personale deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza** (Corte Conti, sez. 1, 24.9.1984, n. 172). Analogi comportamento deve tenersi nel caso ad esempio in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra: la vigilanza sull'incolumità del minore deve prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e permettere a essa di provvedere ad organizzare l'affidamento ad altri;
- Le possibili forme di responsabilità ascrivibili al personale scolastico a seguito di omessa vigilanza sono:
 - la responsabilità civile (contrattuale ed extracontrattuale) verso i terzi, ad esempio verso gli alunni e le loro famiglie;
 - la responsabilità disciplinare per violazione dei doveri collegati allo status di pubblico dipendente;
 - la responsabilità dirigenziale;
 - la responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni che gli alunni abbiano arrecato direttamente all'Amministrazione danneggiando strutture, materiale o arredi;
 - la responsabilità penale in caso di violazione di norme penalmente sanzionate.

Responsabilità dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici durante le ore di lezione dovranno:

- a. rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli alunni;
- b. controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
- c. controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;
- d. controllare che non si faccia uso improprio delle uscite di sicurezza;
- e. segnalare immediatamente alla Dirigente Scolastica e/o ai suoi collaboratori l'assenza in classe del docente;
- f. collaborare con i docenti alla sorveglianza degli alunni durante l'intervallo;

- g. non permettere per nessun motivo che estranei non autorizzati entrino nella scuola e particolarmente nelle classi.;
- h. ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, comunicarle prontamente al DSGA;
- i. controllare quotidianamente la praticabilità ed efficacia delle vie di esodo;
- l. segnalare immediatamente alla Presidenza qualsiasi comportamento o situazione anomala, degna di attenzione.

La presente direttiva, con carattere di notifica, ha validità permanente e va posta all'attenzione di tutto il personale.

La stessa si ritiene notificata con la pubblicazione all'albo e al sito istituzionale.

Certa di una fattiva collaborazione, invito il personale Docenti, il personale ATA e le figure in indirizzo, a vario titolo interessati, a rispettare, con il massimo scrupolo e impegno, quanto previsto dalla presente direttiva.

La Dirigente Scolastica

dott.ssa Nunzia Malizia

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice Amministrazione
Digitale e norme collegate)